

La Commissione 13

^

premessi che:

Il Titolo V della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di "Tutela dell'ambiente e degli ecosistemi" (Art. 117, comma II, lett. s Costituzione), mentre trasferisce alle Regioni e agli altri Enti Locali specifiche competenze gestionali nei diversi settori. Risulta pertanto evidente che nel nostro Paese un'adeguata attuazione dei principi generali della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) ratificata con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994 ed in particolare dell'art.6 dovrà necessariamente avvenire attraverso una leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome (P.A.) di Trento e Bolzano in relazione alle specifiche competenze loro attribuite nei diversi ambiti tematici, attraverso la programmazione e la gestione delle attività nei principali settori che incidono sulla conservazione della natura;

la Strategia Nazionale della Biodiversità definisce le Aree Protette come " *uno degli strumenti fondamentali ed irrinunciabili per le strategie di conservazione della biodiversità e dei processi ecologici del Pianeta*";

le aree protette debbono quindi unire al loro obiettivo primario ed irrinunciabile di laboratori per la conservazione e l'aumento della biodiversità, servizi aggiuntivi ed integrativi attraverso

lo sviluppo di attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale;

le Aree Protette Nazionali hanno svolto e svolgono nel nostro Paese, un riconosciuto ruolo strategico nella conservazione della biodiversità dove sono concentrate il maggior numero di "serbatoi" e laboratori per la conservazione del territorio, del paesaggio, degli ecosistemi, degli habitat e delle specie. Le Aree Protette assicurano, valorizzano e promuovono i benefici derivanti dai servizi ecosistemici; sono luoghi privilegiati per la promozione, la pratica e la diffusione della ricerca scientifica interdisciplinare, lo sviluppo di modalità di pianificazione integrata e di processi partecipativi per la gestione del territorio e lo sviluppo sostenibile; rappresentano territori vocati all'esercizio ed alla sperimentazione di modelli turistici indirizzati alla diffusione della consapevolezza ed alla sostenibilità ambientale; costituiscono, insieme ai siti della Rete Natura 2000, tessere irrinunciabili per la definizione delle "reti ecologiche" sia quali nodi che come corridoi e *stepping stones*; sono depositarie di un prezioso know-how sulla gestione delle risorse naturali e sulle modalità di organizzazione interna da utilizzare e trasferire in ambito di iniziative di cooperazione internazionale, con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo; rappresentano un "modello integrato di sviluppo" che, seppure implementabile, costituisce l'esempio tangibile dell'effettiva percorribilità di percorsi che vedono nella conservazione e la promozione della biodiversità l'unico efficace ruolo di contenimento degli effetti del cambiamento climatico e il motore primario per il conseguimento di ben-essere sociale e di opportunità di sviluppo locale durevole e sostenibile.

Considerato che

le foreste costituiscono un elemento sostanziale delle aree protette nazionali, e delle aree sottoposte a tutela per accordi o iniziative internazionali (aree Ramsar, siti NATURA2000). Tali aree nel loro insieme ricoprono circa il 10% della superficie nazionale e includono più di un quarto della superficie forestale nazionale totale (28%, Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio - INFC2005), costituendo una fonte economica importante per la crescita e lo sviluppo locale e svolgendo un ruolo cruciale nel settore del

turismo nazionale;

l'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste italiane si sta traducendo in alterazioni dei tassi di crescita e della produttività, in cambiamenti nella composizione delle specie presenti e shift altitudinali e latitudinali degli habitat forestali con conseguente perdita locale di biodiversità, in aumento del rischio di incendio e di danni da insetti e patogeni, alterazione del ciclo dell'acqua e del carbonio;

che le Aree protette Nazionali in cooperazione con i Comuni dei Parchi (Comunità del Parco art.14 L.394/91) stanno attuando un innovativo progetto del Ministero dell'Ambiente, "Censimento progetti per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici", attraverso il quale le amministrazioni comunali potranno realizzare interventi di forestazione volti a dar vita ad aree verdi urbane di biodiversità. I Comuni dei Parchi intendono in questo modo offrire un ulteriore contributo per la mitigazione degli effetti del cambio climatico, oltre che per frenare la perdita di biodiversità, compensare le emissioni di Co2, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere il suolo, migliorando la qualità dell'aria e la vivibilità degli insediamenti urbani, con particolare attenzione alle aree censite nel catasto comunale incendi boschivi.

che tali obiettivi richiedono azioni tese a ridurre le incertezze sugli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e la biodiversità, intensificando ai sensi del comma c) dell'art. 1 della legge 394/91, azioni di *"promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare"* in collegamento con azioni dirette per *"aree di rifugio per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali"*, come previste dalla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del Ministero dell'Ambiente del territorio e del Mare

si impegna il Governo a:

- a) a valutare la possibilità di intensificare la ricerca al fine di ridurre le alterazioni climalteranti determinate dai cambiamenti climatici incentivando anche il processo di incentivazione dei dati;
- b) a valutare la possibilità di ristrutturazione delle aree protette nazionali e delle aree rifugio affinché si adattino agli spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali

G/1557/1/13

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che

è pienamente condivisibile ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a "costruire" un Paese verde, equo, sociale e a impatto climatico zero, intensificando le azioni per la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (che stanno diventando sempre più visibili e pervasivi);

questo rappresenta un obiettivo estremamente ambizioso, perseguito anche a livello europeo, che peraltro offrirà una reale opportunità di modernizzazione e di competitività anche al nostro sistema economico-produttivo;

ciò comporterà inevitabilmente una serie di costi e di sfide anche a breve termine, per cui è importante coniugare misure di sostenibilità ambientale con efficaci e strutturali interventi di sostenibilità economico-sociale, anche prevedendo misure di contrasto all'importazione di prodotti da Paesi extra UE che non rispettano gli *standard ambientali*, salariali e di sicurezza vigenti in ambito europeo e che alterano la concorrenza, con effetti distorsivi;

sarebbe opportuno oltre che necessario, dunque, accompagnare la fase di transizione in atto verso un'economia "più verde e più inclusiva" con politiche mirate di sostegno alle imprese e ai cittadini che dovranno nel tempo adattarsi alle nuove regole; come viene evidenziato, la profonda trasformazione dell'economia e della società che l'Unione europea è chiamata ad intraprendere dovrà essere comunque realizzata «secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano eque dal punto di vista sociale»,



impegna il Governo

a promuovere l'introduzione di dazi su prodotti esteri che non rispecchiano gli *standard*, salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale vigenti in ambito europeo, per evitare un pericoloso dumping sociale e contrastare fenomeni di concorrenza sleale (c.d. "dazi di civiltà").

MAFFONI

NASTRI

IANNONE



G/1557/2/13

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premessi che

è pienamente condivisibile ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a "costruire" un Paese verde, equo, sociale e a impatto climatico zero, intensificando le azioni per la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (che stanno diventando sempre più visibili e pervasivi);

questo rappresenta un obiettivo estremamente ambizioso, perseguito anche a livello europeo, che peraltro offrirà una reale opportunità di modernizzazione e di competitività anche al nostro sistema economico-produttivo;

ciò comporterà inevitabilmente una serie di costi e di sfide anche a breve termine, per cui è importante coniugare misure di sostenibilità ambientale con efficaci e strutturali interventi di sostenibilità economico-sociale;

sarebbe opportuno oltre che necessario, dunque, accompagnare la fase di transizione in atto verso un'economia "più verde e più inclusiva" con politiche mirate di sostegno alle imprese e ai cittadini che dovranno nel tempo adattarsi alle nuove regole; come viene evidenziato, la profonda trasformazione dell'economia e della società che l'Unione europea è chiamata ad intraprendere dovrà essere comunque realizzata «secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano eque dal punto di vista sociale»;

in questo contesto generale è pienamente condivisibile l'obiettivo della recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso - *Single Use Plastics, SUP*) che è quello di "prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno";

sono state, a tal fine, individuate e definite specifiche misure di prevenzione e gestione dei rifiuti in relazione ai prodotti di plastica monouso rinvenuti più di frequente sulle spiagge e agli attrezzi da pesca contenenti plastica; in particolare,

alcuni prodotti - per i quali sono facilmente disponibili soluzioni alternative - saranno messi al bando, mentre per quelli di cui non esistono valide alternative saranno previste sostanziali riduzioni del consumo a livello nazionale e per altri ancora, invece, stringenti requisiti di etichettatura e prodotto; ogni Stato membro dovrà ora adottare i necessari provvedimenti volti ad adeguarsi alle nuove regole europee;


a quanto risulta, l'importazione extra UE di prodotti SUP (*Single Use Plastics*) è piuttosto marginale poiché la produzione è fortemente concentrata in Sud Europa (in particolare in Italia e Spagna); le stoviglie monouso in plastica per uso alimentare sono infatti prodotte principalmente in Italia (un recente studio di Confindustria ha evidenziato, nello specifico, la seguente situazione: aziende di produzione delle stoviglie di monouso: 25 - distribuite equamente tra Nord e Sud -; numero di addetti diretti: 3.000; fatturato diretto: 1 miliardo €; consumi destinati alla produzione di stoviglie monouso: circa il 35 per cento della domanda italiana di polistirolo compatto);

il divieto di commercializzazione delle stoviglie monouso in plastica per uso alimentare determinerebbe, dunque, - soprattutto per il nostro Paese - un impatto significativamente negativo per le aziende produttrici di prodotti monouso in plastica nonché per le numerose imprese legate all'indotto; le disposizioni eccessivamente stringenti, peraltro, non consentono di predisporre e attuare un adeguato e tempestivo piano di riconversione e aggiornamento industriale nonché di riqualificazione professionale, per potersi adeguarsi alla nuova regolamentazione,

impegna il Governo


ad assumere ogni iniziativa utile, anche in sede europea, al fine di garantire un efficace sostegno economico-finanziario alle aziende produttrici di articoli monouso in plastica (*Single Use Plastics*) per la riconversione industriale e la riqualificazione professionale, necessarie anche per l'adeguamento alla nuova normativa europea citata in premessa.

MAFFONI



NASTRI

IANNONE



ORDINE DEL GIORNO

BERUTTI, GALLONE, PICCHETTO FRATIN, TIRABOSCHI, PEROSINO,
MALAN, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111 recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

premesso che:

nei giorni tra il 21 e il 22 ottobre u.s., il Piemonte è stato colpito da un'alluvione di straordinaria intensità, a causa delle precipitazioni persistenti e abbondanti, che hanno causato danni ingenti su buona parte del territorio regionale;

l'evento ha prodotto conseguenze devastanti sull'economia, sulle infrastrutture pubbliche e private e sulle attività produttive e agricole dell'intera Regione e, in particolare, nella provincia di Alessandria,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare risorse finalizzate al ripristino urgente delle infrastrutture pubbliche nella Regione Piemonte e, in particolare, nella provincia di Alessandria, danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di ottobre.



G/1547/S/13



ORDINE DEL GIORNO

 BERNINI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, MESSINA ALFREDO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1547 - *Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 -*,

premessi che:

la *Xylella fastidiosa* è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'Eppo (European and Mediterranean Plant Protection Organization), la cui presenza era fino a qualche anno fa limitata al continente americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan);

il patogeno è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2013, in una zona circoscritta del Salento su piante secolari di olivo che presentavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di mandorlo ed oleandro;

successivamente, infezioni di *Xylella fastidiosa* e conclamati casi di disseccamenti su olivo, sono stati segnalati nell'intera provincia di Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto, a conferma dell'espansione dell'epidemia;

la malattia denominata "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo" si caratterizza per la comparsa di severi disseccamenti della chioma, dapprima a "macchia di leopardo", ma che rapidamente si estendono all'intera chioma;

non essendo tutt'ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione delle infezioni;

sono state nel tempo elaborate diverse strategie per il contenimento dell'epidemia, spesso contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi obiettivo di risoluzione definitiva del problema;

il D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123, "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" il comma 2, dell'articolo 4 concerne "istituzioni di zone economiche speciali" e <<intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa>>;

l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che: <<Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea>>;

il D.P.C.M. 25/01/2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)", l'articolo 3 dispone che la ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;

all'articolo 5 del medesimo DPCM dispone che <<Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico>>;

secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l'unico modo efficace per combattere il flagello è eradicare gli ulivi infetti e ogni altro albero posto nel raggio

di 100 metri da quello contagiato. Di recente, sulla base dei risultati ottenuti dai ricercatori dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Ipsp) del Cnr di Bari nell'ambito del "Progetto Ponte", finanziato dall'UE, sarebbe stato individuato un metodo per la rilevazione via aerea della *Xylella* fastidiosa prima della manifestazione dei sintomi;

attraverso l'istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla *Xylella* si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nelle zone colpite dalla *Xylella* che consenta di attivare strumenti di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell'area delimitata, che stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell'emergenza.

6/1547/5/13

ORDINE DEL GIORNO

 BERLINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, LONARDO, FERRO, BATTISTONI, SERAFINI, CALIGIURI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, VITALI LUIGI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1547 - *Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 -*,

premesse che:

da molto tempo, le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Piemonte sono colpite dall'invasione della Cimice Asiatica (*Halyomorpha Halys*);

la sua proliferazione sta mettendo in grave difficoltà le aziende agricole, compromettendo una rilevante percentuale di raccolti della frutta, in particolare di pere, mele e kiwi, oltre a pesche, albicocche e alberi di ciliegio, che la cimice deforma con le sue punture rendendole invendibili;

la frutta che si salva viene immessa sul mercato ad un prezzo più alto;

questi insetti provenienti dalla Cina, attirati dal caldo torrido delle ultime settimane, avrebbero già prodotto 500 milioni di euro di danni al settore ortofrutticolo, tra raccolti compromessi e posti di lavoro persi;

in Emilia Romagna, ed in particolare nella zona della provincia di Bologna e nel Ferrarese, l'invasione della cimice, sta creando enormi disagi a tutto il comparto ortofrutticolo con centinaia di aziende in crisi. I maggiori danni sono stati riscontrati sulle pere e sugli alberi da frutto, ma anche sulla soia e hanno interessato sia aziende che orti privati;

è necessario, in raccordo con le Regioni interessate, predisporre e rendere pienamente attuativo il piano nazionale contro la cimice asiatica;

durante la riunione del Consiglio dei Ministri agricoltura e Pesca a Lussemburgo lo scorso 15 ottobre, in risposta alle richieste italiane di valutare con urgenza ogni possibile soluzione - in particolare, nell'ambito del regolamento dell'OCM n. 130872013, per garantire alle Organizzazioni dei produttori la necessaria flessibilità per adattare gli strumenti disponibili e salvaguardare al meglio le relative risorse finanziarie nei programmi operativi - il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan, ha assicurato la piena disponibilità della Commissione a valutare le richieste che saranno presentate nel quadro dell'Organizzazione di mercato del settore ortofrutta;

il Ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova ha annunciato l'istituzione nella prossima Legge di Bilancio di un fondo triennale da 80 milioni di euro;

occorre prevedere misure di sostegno nell'immediato,

impegna il Governo, in attesa dell'applicazione del Piano nazionale contro la cimice asiatica:

a valutare la possibilità di fornire, nell'immediato, un concreto sostegno finanziario alle aziende del comparto messo in serio rischio dall'avanzare del parassita;

ad intervenire attraverso aiuti economico-normativo a sostegno della ricerca e della sperimentazione.

a prevedere la sospensione dei contributi previdenziali da parte delle aziende agricole coinvolte, nonché l'integrazione delle giornate lavorate per veder riconosciuto l'istituto della disoccupazione prevista in agricoltura, per coloro che non raggiungessero i livelli minimi previsti.

G/1557/6/13


MONTEVECCHI

premessso che:

lo scopo principale del disegno di legge "*Conversione in legge del decreto legge 14 ottobre 2019, n.111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229*" è quello di contrastare i cambiamenti climatici e dare avvio a un piano di sviluppo ecologico e sostenibile di medio-lungo periodo;

l'articolo 6, comma 4, del disegno di legge in esame provvede a istituire una sezione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "*Informambiente*" contenente una serie di dati ambientali territoriali, la cui comprensione è essenziale al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza degli impatti ambientali provocati dalle attività dell'essere umano;

considerato che:

l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità che riguarda 17 obiettivi comuni ai Paesi sottoscrittori;

il Green New Deal italiano rappresenta un punto di partenza per una concreta tutela dell'ambiente e della biodiversità;

l'educazione allo sviluppo sostenibile è un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese ed è legata alla conservazione delle risorse del Pianeta che ci ospita;

considerato, inoltre, che:

la legge numero 92 del 20 agosto 2019 introduce, all'articolo 3, la definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica finalizzata al raggiungimento di specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento;

l'articolo 3 comma 1 lettera b) della legge 92 del 20 agosto 2019 prevede per la redazione di linee guida suddette, si considerino determinate tematiche, tra cui: "*l'Agenda 2030 per lo*

sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; anche nell'ambito della tematica dell'educazione ambientale;"

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'adozione delle linee guida di cui all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019 numero 92, dell' utilizzo, da parte del personale competente, dei dati di cui alla sezione "Informambiente" istituita ai sensi dell'articolo 6 di cui al presente disegno di legge.

G/1557/7/13